

Diniego dell'istanza per la per modifica sostanziale di un'AIA relativa ad uno stabilimento per la produzione di prodotti di carta

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 10 dicembre 2021, n. 1008 - Migliozzi, pres.; Giovannini, est. - Cartiera di Ferrara S.p.A. (avv.ti Peres e Kiniger) c. A.R.P.A.E. – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (avv.ti Fantini, Onorato e Tolone) ed a.

Ambiente - Stabilimento per la produzione di prodotti di carta - Istanza per modifica sostanziale di AIA - Diniego.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame Cartiera di Ferrara s.p.a. chiede l'annullamento dei provvedimenti e degli atti in oggetto meglio individuati, con i quali A.R.P.A.E. – Agenzia Regionale per l'Ambiente dell'Emilia-Romagna – ha respinto l'istanza della stessa diretta ad ottenere la modificazione sostanziale di A.I.A. ex D. Lgs. 152 del 2006 e L.R. Emilia-Romagna n. 21 del 2004 relativa ad uno stabilimento in cui esercita l'attività di cartiera.

A sostegno dell'impugnativa, la ricorrente propone motivi in diritto rilevanti l'illegittimità del gravato diniego di A.I.A. per falsa applicazione della normativa in materia di Autorizzazione integrata ambientale, in quanto l'Agenzia avrebbe dovuto rilasciare l'autorizzazione alla ricorrente, eventualmente anche imponendole delle prescrizioni. E' invece illogico e sproporzionato, rispetto alle esigue criticità ambientali riscontrate nell'intervento progettato dalla ricorrente, il diniego *in toto* del consenso adottato da ARPAE. La società richiedente la modifica di AIA aveva infatti indicato, nelle proprie osservazioni al preavviso di rigetto inviatole dall'Agenzia, una serie di proposte operative tutte finalizzate a superare le criticità ambientali rilevate in detto avviso. SE avesse preso in considerazione dette proposte, l'Agenzia avrebbe permesso alla ricorrente di effettuare il necessario ed urgente miglioramento tecnologico del proprio impianto di depurazione delle acque reflue mediante il progettato trasferimento del punto di recapito delle acque prodotte dallo stabilimento, anziché dalla pubblica rete fognaria come fino ad ora è stato effettuato, al corso d'acqua canale "Boicelli". Il rilascio di autorizzazione con prescrizioni avrebbe infatti consentito anche ad ARPAE, attraverso queste ultime, di conciliare nel modo più opportuno la tutela dell'interesse pubblico primario ambientale con gli altri interessi pubblici secondari o privati che sono coinvolti nell'azione amministrativa, tra i quali vi è quello della ricorrente ad attuare il miglioramento tecnologico del proprio stabilimento. Tale comportamento tenuto nell'occasione da ARPAE risulta illegittimo anche perché integra gli estremi dell'ingiustificato aggravamento procedimentale, avendo costretto la ricorrente, oltre a non operare dette progettate modificazioni all'impianto di depurazione delle acque reflue anche a presentare ricorso giurisdizionale. Con il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente segnala l'asserita violazione, da parte dell'Agenzia, dei principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione, rilevando, ulteriormente l'asserita ingiustificata e sproporzionata applicazione al caso in esame, del principio generale in materia ambientale di "precauzione" dell'attività della P.A. in materia ambientale. A dire della ricorrente Il gravato diniego di Autorizzazione Integrata Ambientale risulta infatti misura del tutto sproporzionata rispetto alle criticità – invero esigue – rilevate dall'Agenzia ed esso risulta del tutto carente di motivazione e di istruttoria rispetto alla necessaria verifica di soluzioni alternative a quella adottata, ma aventi minore impatto sulla sfera giuridica e sugli interessi produttivi della ricorrente. Soluzioni che, nella specie, Cartiera di Ferrara aveva espressamente fornito ad ARPAE nelle osservazioni presentate a riscontro del preavviso di rigetto dell'istanza di cui all'art. 10 bis L. n. 241 del 1990. Il diniego opposto da ARPAE ha causato inoltre un inutile aggravamento procedimentale sotto un ulteriore profilo, non avendo l'Agenzia regionale optato – pur in presenza di diverse soluzioni del problema da essa riscontrato (le criticità ritenute ostative alla modificazione dell'A.I.A.) – per la scelta comportante, unitamente alla soddisfazione dell'interesse pubblico ambientale, anche un minore sacrificio per il privato richiedente l'autorizzazione. Infine, la ricorrente censura l'operato dell'Agenzia anche perché essa, in violazione del principio di buon andamento della P.A. e falsamente applicando il principio generale di precauzione, si è risolta nel negare alla ricorrente la modifica all'A.I.A., pur non essendoci reali incertezze scientifiche sulla compatibilità ambientale della modificazione del punto di recapito delle acque reflue del proprio stabilimento dall'impianto fognario gestito da Hera al canale "Boicelli". Tale comportamento ha conseguentemente e ingiustificatamente impedito alla società di procedere al necessario e urgente ammodernamento tecnologico del proprio impianto produttivo. ARPAE, inoltre, non ha minimamente considerato che la vigente normativa in materia ammette la possibilità di ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali anche nel caso che sia presente una rete fognaria, non essendo previsto dalla legge un generico divieto di sganciare il punto di recapito delle acque reflue dalla rete fognaria pubblica. Anche i rilievi di ARPAE concernenti il maggiore inquinamento idrico che la progettata modifica dell'impianto di depurazione delle acque comporterebbe sia per il canale "Boicelli" in modo diretto sia per il canale Burana/Po di Volano, ove detto scarico comprometterebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità



dell'acqua già raggiunti, risultano mere affermazioni del tutto indimostrate, stante che, all'opposto, la modifica progettata dalla ricorrente, prevedendo essa la depurazione delle acque di recapito, non comporterebbe un peggioramento della qualità dell'acqua del canale "Boicelli", né tanto meno essa peggiorerebbe la situazione delle acque del canale Burana/Po di Volano, tenuto conto del fatto che, anche nell'attuale situazione, le acque depurate uscite dall'impianto produttivo della ricorrente confluiscono, dopo essere state raccolte dalla rete fognaria gestita da Hera, in detto corso d'acqua. Con il successivo mezzo d'impugnazione la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sia viziato per eccesso di potere, riguardo ai profili della carenza istruttoria, del travisamento di fatto (riguardo alla reale situazione del canale "Boicelli") e della irragionevolezza e contraddittorietà dell'operato di ARPAE rispetto a situazioni analoghe. Sul punto Cartiera di Ferrara s.p.a. ritiene che ARPAE non abbia tenuto conto, stante la carenza istruttoria espletata, dell'effettiva portata d'acqua del canale in cui la società chiede di potere immettere le acque reflue del proprio impianto produttivo. Il fatto che ARPAE abbia dubbi rilevanti circa la portata d'acqua del canale "Boicelli", in quanto essa risulterebbe influenzata dalla "stagionalità" dell'afflusso delle acque nel canale, con conseguenti rilevanti differenze di portata nei diversi periodi dell'anno, la ricorrente ritiene che fosse preciso compito di ARPAE fugare ogni dubbio in proposito, all'uopo sperando le necessarie verifiche tecniche. In ogni caso, ritiene la ricorrente che non possa costituire motivo di diniego di scarico, la portata d'acqua insufficiente del corso d'acqua in determinati periodi dell'anno, purché l'autorizzazione tenga conto della suddetta circostanza e che detti al riguardo prescrizioni risolutive del problema. D'altra parte, ARPAE non può imputare alla ricorrente la circostanza che – allo stato – non esistano dati idraulici ufficiali sul canale Boicelli, dimostrando, all'opposto, tale oggettiva carenza documentale, l'inadempienza della stessa Amministrazione precedente. Secondo la ricorrente, infine, l'operato di ARPAE è inoltre viziato per eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, e dell'irragionevolezza e contraddittorietà, risultando che l'Agenzia abbia in passato assentito autorizzazioni in favore di altre imprese (IARA e IFM) allo scarico delle acque nel suddetto canale. Né a dire della ricorrente risultano persuasive le argomentazioni di ARPAE quali dirette, da un lato a confermare gli scarichi di altre imprese nel canale "Boicelli" e, dall'altro lato, a giustificare tali scarichi assentiti sulla base della indimostrata differenza tra quegli scarichi (asseritamente provenienti da acque di "raffreddamento" nel processo produttivo industriale) e quelli eventualmente prodotti dalla Cartiera. Ritiene la ricorrente che, al contrario di quanto sostiene ARPAE nel provvedimento impugnato, gli scarichi di quelle imprese siano sostanzialmente non dissimili da quelli provenienti dalla cartiera, tranne che per l'elemento rappresentato dal c.d. "C.O.D.", in riferimento al quale però, ARPAE ha tenuto conto del limite massimo dell'inquinante che l'impianto può scaricare previsto dalla legge e non di quello minore che l'impianto modificato prevede di produrre. Per quanto concerne, invece, la mancanza di interventi compensativi nel nuovo impianto, Cartiera di Ferrara osserva che nessuna specifica norma settoriale ne prevede quale obbligatoria la realizzazione, con conseguente illegittimità del gravato diniego in quanto fondato su detta presunta carenza alla quale ARPAE avrebbe comunque ben potuto sopperire imponendone la realizzazione quale prescrizione a cui condizionare l'autorizzazione. Anche in riferimento alla motivazione concernente le carenze conoscitive di ARPAE riguardanti il sistema fognario interno della ricorrente, quest'ultima si duole del fatto che ARPAE era perfettamente a conoscenza del fatto che le relative operazioni di verifica della suddetta fognatura interna sarebbero terminate nell'estate del 2021 e, pertanto, nel rispetto della tempistica di attivazione dello scarico in corpo idrico superficiale. Infine, Cartiera di Ferrara s.p.a. rileva l'illegittimità del gravato diniego di A.I.A. in quanto ARPAE avrebbe completamente travisato il provvedimento con cui la Regione Emilia – Romagna, a conclusione del procedimento di "screening" ambientale ex L.R. n. 4 del 2018 ha stabilito che "...sia comunque da preferire, come da norma, lo scarico in fognatura rispetto allo scarico in acque superficiali a maggiore tutela della qualità delle acque e delle attività ricreative in essere sul Boicelli, già caratterizzato da un ridotto ricambio idrico, tenuto conto inoltre che il sistema fognario è già presente e funzionante e dà garanzie in termini di controllo da parte dell'ente Gestore.". Secondo la ricorrente quanto affermato dalla Regione non costituisce affatto un elemento contrario al rilascio dell'AIA da parte di ARPAE, avendo la procedura di *screening* ambientale portata a termine dalla Regione specifica finalità di tutela ambientale diretta a verificare, in via preventiva, se l'impianto industriale da esaminare abbia o meno impatto ambientale tale da richiedere l'avvio dell'ulteriore procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Secondo la ricorrente, pertanto, la valutazione data dalla Regione rileva unicamente al fine della dichiarata non assoggettabilità del progettato intervento a V.I.A. stante il non rilevante impatto ambientale dello stesso. In ultimo, Cartiera di Ferrara s.p.a. ritiene illegittime, in quanto contraddittorie, le considerazioni svolte da ARPAE riguardo alla richiesta della società – qualificata quale irrilevante e comunque completamente disattesa dall'Agenzia - di valutare le necessità ed esigenze economiche prospettate dalla richiedente la modifica dell'autorizzazione di ridurre quanto più possibile i costi fissi di gestione dell'attività di cartiera. ARPAE infatti, pur avendo ritenuto irrilevanti le motivazioni addotte da Cartiera di Ferrara s.p.a. ha viceversa e del tutto contraddittoriamente tenuto in grande considerazione gli interessi economici del gestore della rete fognaria HERA connessi alla realizzazione *in loco* di un nuovo impianto di tipo biologico da parte di altro operatore economico.

Si è costituita in giudizio ARPAE che, ritenendo il ricorso infondato, ne chiede la reiezione.

Nel presente giudizio è intervenuta anche ASSOCARTA svolgendo difese *ad adiuvandum* la posizione della ricorrente Cartiera di Ferrara s.p.a..

Alla pubblica udienza del giorno 13 ottobre 2021, la causa è stata chiamata: il difensore di ARPAE ha dichiarato e fatto

trascrivere a verbale che essendo tardiva la documentazione da ultima depositata in atti sia dalla interveniente *ad adiuvandum* sia dalla ricorrente e la memoria conclusiva presentata da quest'ultima, chiede conseguentemente che il Collegio non tenga conto della stessa. La causa è stata quindi ampiamente discussa dalle parti ed è stata infine trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Collegio ritiene prioritario, ai fini del decidere, esaminare il settimo mezzo di impugnazione, con il quale la società ricorrente in concreto sostiene – al contrario della tesi di ARPAE – la non ostaticità al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'atto con cui la Regione Emilia-Romagna, nel concludere il procedimento di *screening* ambientale riguardo alla modificazione del suddetto impianto di depurazione delle acque reflue ha testualmente precisato che: "...si ritiene comunque sia da preferire, come da norma, lo scarico in fognatura rispetto allo scarico in acque superficiali a maggiore tutela della qualità delle acque e delle attività ricreative in essere sul Boicelli, già caratterizzato da un ridotto ricambio idrico, tenuto conto inoltre che il sistema fognario è già presente e funzionante e dà garanzie in termini di controllo dell'Ente Gestore...".

Nel dettaglio, Cartiera di Ferrara s.p.a. afferma che il provvedimento regionale conclusivo del procedimento di *screening* ambientale non rilevi riguardo alla fattispecie in esame, dovendosi esso ritenere esclusivamente finalizzato ad accertare – secondo la *ratio* sottesa a tale tipologia di atti – se l'intervento progettato dalla ricorrente debba o meno essere assoggettato a Valutazione di impatto Ambientale, con la conseguenza che l'atto regionale risulta rilevante e significativo per la controversia in esame unicamente in quanto – avendo la Regione concluso per la non assoggettabilità dell'intervento a V.I.A. – risulterebbe confermata, sotto un ulteriore profilo – la modesta incidenza dell'intervento sull'ambiente circostante e, in particolare, sul canale "Boicelli" in cui avrebbero dovuto essere scaricate le acque reflue provenienti dalla Cartiera qualora ARPAE avesse assentito la modificazione di AIA richiesta dalla ricorrente.

Il Tribunale ritiene che le suesposte considerazioni della ricorrente non siano assolutamente condivisibili, l'atto regionale in questione dovendosi qualificare, in concreto, quale elemento facente parte integrale dell'apparato motivazionale (nel caso con modalità *per relationem*) del gravato diniego di Autorizzazione Integrale Ambientale adottato da ARPAE.

L'atto regionale contiene, infatti, gran parte delle plurime ragioni sulla base delle quali ARPAE ha negato la A.I.A. alla ricorrente, prima fra tutte il notevole impatto che il progetto di modificazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue della ricorrente avrebbe avuto sul corso d'acqua superficiale canale Boicelli nel quale le acque dello stabilimento avrebbero dovuto essere direttamente recapitate, con obiettivo peggioramento della situazione dello stesso corso d'acqua, dovuto sia al maggiore carico inquinante apportato alle acque del canale, che risulta aggravato anche dalla scarsità della portata idrica del corso d'acqua in diverse stagioni dell'anno, sia dalla privazione, a monte del recapito delle acque nel canale, del trattamento depurativo delle acque reflue della Cartiera che riguardo all'impianto attualmente in funzione risulta massimamente garantito dal passaggio delle stesse nella rete fognaria pubblica gestita da Hera. Inoltre la Regione per prima ha ritenuto – sulla base della vigente normativa settoriale in tema di A.I.A. e in applicazione del principio generale di "precauzione" in materia ambientale – che ARPAE, nella relativa valutazione tecnica di competenza, avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione tale rilevante circostanza, considerato che l'attuale scarico delle acque reflue della cartiera nella rete fognaria pubblica rappresenta la soluzione che, allo stato e secondo la vigente normativa settoriale, offre le migliori garanzie possibili di tutela ambientale dei luoghi e dei corsi d'acqua superficiali interessati dallo scarico idrico, soprattutto evitando, appunto, il maggiore inquinamento derivante, invece, dallo scarico diretto delle acque reflue della cartiera nel canale "Boicelli". Nella specie, risulta pertanto pienamente legittimo l'operato di ARPAE che, coerentemente con le valutazioni effettuate dalla Regione e con quanto da essa segnalato, ha negato a Cartiera di Ferrara s.p.a. la richiesta Autorizzazione Integrata Ambientale, fondando tale determinazione sul legittimo presupposto della esistenza e operatività di un sistema di depurazione delle acque reflue della cartiera che – allo stato – offre le più ampie e migliori garanzie di tutela ambientale del canale "Boicelli". Il Collegio deve inoltre osservare, per ciò che più specificamente concerne la segnalazione di ARPAE circa il contenuto inquinante delle acque reflue provenienti dalla cartiera, che emerge chiaramente dagli atti di causa e, più in particolare, dalla documentazione tecnica prodotta dalla stessa ricorrente nel procedimento volto ad ottenere il rilascio di A.I.A., che la progettata modifica dell'impianto di depurazione delle acque reflue comporterebbe un aumento del carico inquinante (C.O.D.) del canale "Boicelli" (in cui dette acque dovrebbero essere scaricate) fino all'85% (v. doc. n. 13 par. 7.1 di ARPAE). Risulta quindi palesemente infondato il rilievo della ricorrente incentrato sulla asserita mancata dimostrazione, da parte di ARPAE, del maggiore carico inquinante apportato dagli scarichi della ricorrente direttamente recapitati nel più volte citato canale. D'altra parte, risulta evidente che tale dato – espressamente riconosciuto da Cartiera di Ferrara in ricorso - risulta ancor più aggravare le criticità ambientali rilevate dall'Agenzia, in quanto esso deve essere doverosamente e logicamente ricollegato alle caratteristiche proprie del canale e, tra queste, soprattutto alla scarsa portata d'acqua del "Boicelli" in diversi periodi dell'anno, dalla quale deriva, conseguentemente, una maggiore concentrazione di inquinanti dovuta al ridotto ricambio idrico.

Il Collegio deve pertanto ulteriormente rilevare l'evidente infondatezza dei motivi di ricorso mediante i quali la ricorrente, da un lato tende a minimizzare e a qualificare quali "esigue" le criticità ambientali del progettato nuovo impianto di depurazione delle acque evidenziate da ARPAE e dall'altro lato sostiene che dovrebbe essere dimostrato da ARPAE e non dall'impresa richiedente la A.I.A. per la modifica sostanziale dell'impianto di depurazione delle acque reflue del proprio



stabilimento, la situazione di scarsità di portata del canale Boicelli. Come si è accertato, tali criticità sono oggettivamente di grande rilevanza in quanto dimostranti un incremento di inquinamento del canale Boicelli derivante dal diretto scarico in tale corso idrico superficiale delle acque reflue provenienti dalla cartiera e dalla attenuata capacità di smaltimento dell'inquinamento dovuta alla scarsa portata d'acqua del canale in diversi periodi dell'anno; dato, quest'ultimo, che avrebbe dovuto essere smentito mediante presentazione di relativa documentazione tecnica da parte dell'impresa che chiede la modifica dell'A.I.A. e allo stesso tempo del proprio impianto di depurazione delle acque e non certo dall'Agenzia che deve verificare la compatibilità ambientale del nuovo impianto progettato dalla ricorrente.

Ritiene il Collegio che le considerazioni che precedono valgono anche per determinare l'infondatezza degli ulteriori rilievi rassegnati in ricorso, con i quali la ricorrente in concreto sostiene che l'agenzia resistente abbia falsamente applicato alla fattispecie in esame (in modo ingiustificatamente sproporzionato) il principio generale di precauzione. Come si è accertato, l'applicazione di tale principio al caso in esame è stata effettuata in prima battuta dalla Regione con il già citato atto conclusivo del procedimento di *screening* ed essa è stata altrettanto doverosamente recepita da ARPAE e inserita tra i capi di motivazione sui quali si regge il gravato diniego di A.I.A.. L'applicazione del principio di "precauzione" al caso di specie si fonda su dati oggettivi e incontrovertibili quali sono la migliore garanzia di tutela ambientale che è data dall'attuale situazione dell'impianto di depurazione e deflusso delle acque reflue dello stabilimento della ricorrente con il versamento delle stesse nella rete fognaria pubblica gestita da Hera, rispetto alla progettata modificazione, che, spostando dalla rete fognaria pubblica ad un corso idrico superficiale (canale Boicelli) lo scarico delle acque reflue industriali, con passaggio intermedio delle stesse ad una rete fognaria interna, risulta apportare una modifica sostanziale all'impianto che non dà oggettivamente le stesse garanzie di tutela ambientale dell'impianto esistente, oltre che per le già illustrate ragioni, anche per l'oggettiva incertezza circa l'effettiva situazione della rete fognaria interna di Cartiera di Ferrara che, nel progettato nuovo impianto, avrebbe dovuto sostituire il passaggio intermedio delle acque industriali che ora avviene con un primo recapito delle stesse nella rete fognaria pubblica.

Sul punto, la difesa di ARPAE ha infatti buon gioco nel rilevare che la ricorrente – pur da essa ripetutamente attenzionata sulla necessità di avere maggiori informazioni e dati tecnici relativamente alle indispensabili attività di verifica e adeguamento della rete fognaria interna che Cartiera di Ferrara s.p.a. avrebbe necessariamente dovuto effettuare in vista della radicale modifica dell'impianto di depurazione e scarico delle acque reflue, non ha fatto pervenire all'Agenzia alcun elemento utile al fine di potere verificare l'esistenza di effettivo adeguamento della rete fognaria interna alle necessità del nuovo impianto di depurazione. Dagli atti di causa risulta che tali informazioni e dati conoscitivi avrebbero dovuto essere fatti pervenire all'Agenzia già entro la fine dell'anno 2019 in base all'A.I.A. rilasciata nel 2018 (v. all. tecnico pag. 26 doc. n. 7 ARPAE) e che essi – quanto meno fino alla data del gravato diniego di A.I.A. – non erano stati ancora comunicati all'Agenzia, come chiaramente risulta dalla nota di osservazioni di Cartiera di Ferrara s.p.a. al previsto di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990, nella quale la ricorrente ammette che dette attività saranno concluse e la relativa documentazione sarà consegnata ad ARPAE solo nell'estate dell'anno 2021 (v. doc. n. 13 par. 8.1 di ARPAE).

In conclusione, stante l'inadempimento della ricorrente a fornire all'Agenzia dati e informazioni sulla rete fognaria interna del proprio stabilimento, costituenti elementi ad essa necessari ed indispensabili al fine di verificare la legittimità di un'istanza di modificazione A.I.A. consistente, in concreto, nella radicale modificazione dell'impianto di depurazione delle acque industriali, l'operato dell'Agenzia risulta immune dai vizi rassegnati in ricorso anche sotto quest'ultimo profilo, con conseguente palese infondatezza del sesto mezzo di impugnazione. Inoltre, e sempre per quanto sopra riferito, il Collegio deve rilevare l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, stante che mediante tale rilievo – oggettivamente impingente nell'ambito delle valutazioni tecnico discrezionali di ARPAE - Cartiera di Ferrara s.p.a. tenta di sostituire le proprie opinioni e valutazioni tecniche sul titolo di cui chiede il rilascio, alle valutazioni e alle determinazioni effettivamente adottate dall'Agenzia a riscontro dell'istanza di A.I.A. Si rivelano infatti inammissibili per tale ragione le considerazioni contenute in detto motivo, in quanto volte ad opporsi al diniego di AIA sulla base della asserita preferibilità e della ritenuta maggiore opportunità – financo in relazione alla soddisfazione dell'interesse pubblico in materia ambientale - dell'adozione di un provvedimento di rilascio dell'A.I.A. con le dovute prescrizioni imposte alla ricorrente, rispetto al diniego opposto dall'Agenzia. Oltre che per le considerazioni appena svolte il motivo deve essere dichiarato inammissibile anche in considerazione del fatto che – come già si è accertato – le criticità ambientali evidenziate da ARPAE sono di oggettiva grande rilevanza – con conseguente palese improponibilità delle soluzioni alternative proposte dalla ricorrente in sede procedimentale. Risultano invece palesemente infondate e in parte inammissibili le considerazioni svolte dalla ricorrente con il secondo mezzo, quali dirette a contestare l'operato di ARPAE laddove l'Agenzia ha valutato in modo altamente negativo l'impatto dello scarico delle acque reflue della Cartiera nel C.I.S. Corso Idrico Superficiale Canale "Boicelli", sarebbero prive di effettiva motivazione, in quanto basate esclusivamente su "... un apodittico richiamo di alcuni principi in materia ambientale...". Invero, e come in parte già si è accertato, le valutazioni tecniche di A.R.P.A.E. sulle criticità ambientali derivanti dal progettato scarico delle acque industriali nel canale "Boicelli" risultano ampiamente motivate sulla base sia delle caratteristiche proprie di tale Corso Idrico Superficiale sia sulla base degli elementi inquinanti riscontrati nelle acque reflue dello stabilimento e sia infine, sulla carenza conoscitiva di ARPAE riguardo alla rete fognaria interna della Cartiera che, nel progetto della richiedente la modifica di A.I.A. avrebbe dovuto sostituire il primo scarico delle acque reflue industriali nelle rete fognaria pubblica gestita da Hera.



Il Tribunale osserva che i capi di motivazione come sopra esaminati, la cui legittimità non è risultata minimamente scalfita dalle censure della ricorrente, risultano pienamente sufficienti per sorreggere il gravato diniego di modifica di A.I.A., con conseguente reiezione del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

(Omissis)

